

G/1230/1/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame prevede l'intervento dello Stato, sotto forma di sottoscrizione o garanzia degli aumenti di capitale, nel caso in cui le banche presentino una situazione di «inadeguatezza patrimoniale»;

il termine «inadeguatezza» è un termine vago, sottolineato da analisti economici e finanziari, per cui sarebbe meglio agganciare le condizioni che determinano l'intervento dello Stato a dei parametri ben definiti, quale il *Core Tier 1*;

secondo le ultime rilevazioni i *Core Tier 1* delle banche italiane vanno dal 4 per cento del Banco popolare al 7,02 dell'Ubi. Da tenere presente che i *Core Tier 1* delle banche europee viaggiano ad una media dell'8-9 per cento;

la ricapitalizzazione delle banche inglesi con sostegno pubblico sta spingendo verso l'8 per cento mentre prima della crisi bastava il 6 per cento. Ma più in generale è l'Europa che sta imponendo una rivisitazione dei livelli raccomandati dei due principali rapporti (*Tier 1* e *Core Tier 1*);

l'allineamento dei rapporti citati a quelli delle banche europee che hanno ricevuto già il sostegno dello Stato eliminerebbe lo svantaggio competitivo rispetto ai quei sistemi bancari che viaggiano a percentuali più alte,

impegna il Governo:

a tenere conto dei livelli dei rapporti tra capitale e impieghi ponderati per i rischi adottati in Europa, al fine di meglio definire le condizioni in base alle quali l'intervento si rende necessario.

G/1230/2/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

l'articolo 1-*bis* stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengano fissati i presupposti, le procedure, i limiti e le priorità per l'attribuzione degli indennizzi alle vittime dei crac finanziari Parmalat, Cirio e dei Tango Bond, a valere su un apposito fondo alimentato dai conti dormienti;

con la norma in esame una quota del fondo sarà destinata, anche, ad alimentare le disponibilità delle dotazioni della *social card* mentre una parte sarà destinata al finanziamento della ricerca scientifica; il fondo rappresenta l'unico strumento a sostegno dei circa 500 mila risparmiatori italiani coinvolti nei *default* dei bond Cirio, Parmalat, e argentini;

già con la Finanziaria 2007 era stato deciso di utilizzare il fondo dei conti dormienti sia per la stabilizzazione dei precari pubblici che per pagare le medaglie d'onore da consegnare ai deportati nei *lager*;

il decreto Alitalia, poi, ha esteso il risarcimento con i conti dormienti anche agli azionisti e obbligazionisti della compagnia aerea,

impegna il Governo:

nel definire le quote del fondo da destinare alle finalizzazioni previste dalla norma, di tenere in conto, al fine di evitare una incapienza del fondo stesso, delle aspettative dei risparmiatori

truffati che, a distanza di anni, attendono ancora un giusto indennizzo per il danno ricevuto a seguito del comportamento doloso di intermediari bancari e creditizi senza scrupoli.

G/1230/3/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

secondo un articolo dell'*Herald Tribune*, il totale delle remunerazioni dei dipendenti e dei *manager* di *Goldman Sachs* nel 2006, diviso per il numero dei dipendenti, è stato pari a 623 mila dollari a testa;

poiché il 95 per cento dei dipendenti di *Goldman Sachs* ha guadagnato al massimo 80 mila dollari, ciò significa che un 5 per cento del personale, verosimilmente i *manager*, ha portato il valore a quella media;

questo esempio è indicativo della misura sproporzionata delle remunerazioni estreme dei *manager* che hanno impoverito il sistema, generando transazioni e prodotti finanziari di cui il sistema non aveva bisogno,

impegna il Governo:

anche al fine di cercare di ristabilire un clima di fiducia nel sistema bancario da parte dei cittadini, a prevedere dei limiti al trattamento economico, comprensivo dei compensi in natura, corrisposti ai *manager* delle banche interessate dalle misure di cui al decreto in esame per il periodo d'intervento dello Stato.

G/1230/4/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

come segnalato dall'economista Bini Smaghi, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, e da altri autorevoli esperti è necessario agganciare il tasso interbancario non più all'Euribor, soggetto a troppe fluttuazioni, ma al tasso della BCE;

tale tasso andrebbe ovviamente incrementato da uno *spread* a carico del cliente per rendere conveniente l'erogazione del prestito e senza il quale le banche non concederebbero più prestiti,

impegna il Governo:

a definire, d'intesa con la Banca d'Italia, i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta di denaro da parte delle banche, entro il limite rappresentato dalla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di un differenziale fisso a carico del cliente.

G/1230/5/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

dai Bollettini della Banca d'Italia emerge un aumento significativo dei segnali di difficoltà, da parte soprattutto delle famiglie, nella restituzione dei prestiti personali e finalizzati;

si teme che tale difficoltà si estendano anche al sistema delle carte di credito, soprattutto di quelle *revolving*;

le difficoltà delle famiglie nel pagamento delle rate dei mutui ipotecari sono state in parte mitigate con l'approvazione, nell'estate scorsa, della convenzione per la rinegoziazione dei mutui prevista dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

le momentanee difficoltà nel pagamento delle rate dei prestiti personali o finalizzati potrebbero essere superate con misure analoghe a quelle previste per i mutui ipotecari, scongiurando i pignoramenti dei beni acquistati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire la definizione di un'apposita convenzione, cui dovrebbero aderire obbligatoriamente le banche italiane che accedono alle misure previste dal provvedimento, al fine di garantire l'accensione di conti di finanziamento agevolati, nuovi o accessori, diretti alla restituzione dei prestiti personali o finalizzati, contratti da soggetti, in momentanee difficoltà economico-finanziarie, riguardanti, nella maggioranza dei casi, l'acquisto di mezzi di trasporto o arredamento ma che spesso sono relativi a finanziamenti di studi universitari per i figli o al pagamento di rette di asili nido o scuole paritarie.

G/1230/6/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

secondo quanto denunciato dalle associazioni rappresentative degli artigiani, aumentano le revoche delle richieste di affidamento, crollano le disponibilità e raddoppiano i tempi delle pratiche per la concessione di credito da parte delle banche;

l'indice delle condizioni di accesso al credito, che segnava un andamento negativo di -17,9 al 15 ottobre, è passato a -29 alla fine dello stesso mese;

in questa situazione le imprese sono preoccupate e quindi diventano prudenti, atteggiamento che viene amplificato dall'atteggiamento restrittivo delle banche;

il 65 per cento delle banche consultate a livello europeo hanno dichiarato di avere irrigidito gli *standard* creditizi nei confronti delle imprese tra luglio e settembre ed il 37 per cento di aver stretto i requisiti anche per la concessione dei prestiti alle famiglie;

molte imprese stanno fallendo non per difficoltà industriali ma per difficoltà finanziarie;

la necessità ed urgenza di questo decreto diventa proprio quella di evitare la stretta creditizia ora che la crisi ha raggiunto l'economia reale;

il presidente francese Sarkozy ha imposto un obbligo di crescita degli impieghi verso imprese e famiglie del 4 per cento alle banche che hanno ricevuto capitali pubblici ed ha imposto un controllo mensile: chi non rispetterà gli impegni rischia la nazionalizzazione;

l'intervento nelle banche è un intervento che pagheranno i contribuenti in termini di risorse distolte per altre finalità ed è giusto che questo onere si giustifichi con un ritorno positivo per l'economia reale;

attualmente si sono mosse in tale direzione soltanto le regioni, stanziando fondi per sostenere le Imprese,

impegna il Governo:

a vincolare la sottoscrizione o la garanzia data alle banche in difficoltà all'impegno effettivo, da parte della banca interessata, a sostenere il flusso di credito in favore delle imprese e delle famiglie.

G/1230/7/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premessi che:

il tema dell'accesso al credito è fortemente scosso dai problemi dei mercati finanziari mondiali;

la crisi di liquidità delle banche inciderà sull'offerta di finanziamenti, sia come inasprimento delle condizioni creditizie, sia come restringimento dell'accesso a nuove risorse finanziarie;

dai recenti rilevamenti la capacità di auto finanziamento delle imprese è diminuita determinando un incremento, anche se leggero, del fabbisogno finanziario da parte delle aziende produttrici;

nel Mezzogiorno, le imprese hanno difficoltà strutturali di auto finanziamento ancora maggiori e maggiori sono le difficoltà per l'accesso al credito;

l'imprenditore calabrese Cosimo De Tommaso ha denunciato alcuni giorni fa «nuovi accorgimenti tecnici» che impedirebbero alle piccole e medie imprese del Sud di «operare agevolmente nel sistema creditizio»;

il presidente della Confindustria calabrese Umberto De Rose affermava, ancora, che: «ci fa piacere constatare che il Governo sia intervenuto per scongiurare un eventuale fallimento delle banche ma, a questo punto, chi tutela le piccole e medie imprese meridionali?»;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento atto ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese meridionali, già di per sé problematico prima dell'attuale crisi finanziaria, al fine di evitare che si riversino sull'economia reale del Mezzogiorno, con conseguenze ulteriormente negative su una situazione già gravemente provata, le conseguenze del crollo dei mercati finanziari.

G/1230/8/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premessi che:

l'accesso al credito da parte di un gran numero di imprese, soprattutto di piccole dimensioni, è stato garantito in questo periodo di scarsa liquidità, grazie alla presenza dei Consorzi fidi, organismi fondati su una concezione essenzialmente mutualistica e su un'organizzazione dal «basso»;

ogni associazione ha i suoi Consorzi fidi, dalla Coldiretti alla Confcommercio. Soltanto i Confidi degli artigiani aderenti a Fedart sono più di 250, diffusi in tutto il territorio nazionale, e associano quasi 700 mila imprese;

nel corso degli anni i Confidi hanno sviluppato una rete di conoscenze dirette delle realtà imprenditoriali che si è tradotta in un patrimonio fiduciario senza eguali;

essi rappresentano gli interlocutori naturali per le imprese ma anche per le banche in virtù proprio di quel patrimonio di conoscenza acquisito e del capitale fiduciario di cui sono depositari,

impegna il Governo:

a favorire con ogni utile provvedimento l'attività dei Confidi nell'azione di sostegno alle imprese e del capitalismo di territorio, salvaguardandone la natura mutualistica e rafforzandone l'importante ruolo di cerniera tra imprese e sistema bancario in questa particolare contingenza economica.

G/1230/9/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

grazie ad una raccolta di fondi ampia e stabile, un basso tasso di indebitamento e una bassa esposizione di titoli tossici, il sistema bancario italiano ha affrontato la crisi globale in corso senza le pesanti conseguenze che abbiamo riscontrato in altre nazioni;

tuttavia la nostra economia, come peraltro tutte quelle appartenenti all'OCSE, hanno bisogno di ulteriori misure, soprattutto di natura fiscale, oltre a quelle previste dal decreto, per affrontare le difficoltà finanziarie che emergeranno fino alla fine dei 2009;

l'elevato debito pubblico non è la sola causa che frena la crescita del nostro Paese. L'altra causa che impedisce allo Stato di mettere in campo misure adeguate per sostenere il rilancio economico è sicuramente l'evasione fiscale che, secondo stime attendibili, si attesterebbe sui 100 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a rafforzare la sua azione nei confronti dell'evasione fiscale nel nostro Paese al fine di consentire un alleggerimento della pressione fiscale e liberare risorse utili per la realizzazione di servizi ed infrastrutture adeguate ai moderni standard europei.

G/1230/10/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

secondo le stime fornite dalla Banca d'Italia, per le famiglie con redditi bassi, la rata di rimborso dei mutui rappresenta circa il 40 per cento dell'intero reddito;

nonostante i tassi siano in discesa il rischio di insolvenza per queste famiglie è, tuttavia, ancora molto alto, anche per effetto dell'aumento del costo della vita in generale;

la possibilità di rinegoziare il mutuo, in applicazione del decreto n. 93 del 2008 del maggio scorso, si è rivelata un insuccesso in quanto molti hanno preferito puntare sulla discesa dei tassi o sulla maggior convenienza della portabilità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un'ulteriore convenzione con l'ABI, oltre a quella relativa alla rinegoziazione dei mutui, peraltro in scadenza a fine novembre, con la quale le banche, che accedono al programma di stabilizzazione e rafforzamento previsto al presente decreto, si impegnano ad una moratoria delle procedure di esecuzione immobiliari dei mutuatari che si trovino in situazione di insolvenza rispetto al pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto della prima casa.

G/1230/11/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

le indicazioni emerse nel corso della riunione del G20 su quali misure immediate da adottare al fine di stimolare la ripresa economica dopo il crollo dei mercati finanziari, non sono ancora ben definite;

gli strumenti di intervento del decreto-legge n. 154 del 2008 riguardano esclusivamente il settore bancario e creditizio che sembra, tuttavia, aver fortunatamente ben assorbito lo shock iniziale, in virtù della propria solidità;

ferma restando la necessità di sostenere le imprese con un adeguato flusso di credito, le maggiori preoccupazioni sulla ripresa della domanda interna riguardano, soprattutto, le difficoltà del nostro sistema economico di migliorare la produttività totale, specie nel settore dei servizi pubblici, impegna il Governo:

a favorire con ogni utile strumento la crescita della produttività nel settore dei servizi pubblici, anche attraverso un nuovo programma di liberalizzazioni, dirette ad aumentare la competitività e l'efficienza dell'intero sistema Paese.

G/1230/12/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

il provvedimento in esame prevede che le risorse da destinare ad eventuali interventi di ricapitalizzazione delle banche vengano reperite, oltre che con emissioni di titoli del debito pubblico, con una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

le conseguenze dei tagli previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 sono note a tutti e hanno comportato grandi sacrifici per importanti capitoli di spesa del bilancio statale (sicurezza, scuola, lavoro, eccetera);

la Cassa depositi e prestiti è posseduta al 70 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il restante 30 per cento dalle fondazioni bancarie che, a loro volta, detengono gran parte del capitale sociale delle banche che saranno interessate proprio dal presente decreto-legge;

alcuni Paesi europei hanno utilizzato lo strumento della Cassa depositi e prestiti per questo tipo di interventi;

la Cassa depositi e prestiti possiede, inoltre, una liquidità molto forte, pari a circa 90 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare attentamente la possibilità di utilizzare lo strumento e le disponibilità della Cassa depositi e prestiti per realizzare gli interventi di ricapitalizzazione delle banche, al fine di evitare i tagli generici e lineari ai capitoli di spesa in delicati ed importanti settori del Paese e di garantire una maggior trasparenza dell'intervento previsto, tenendo lontano e separato lo Stato dal sistema bancario.

G/1230/13/6

D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che:

nonostante la stretta creditizia abbia interessato tutti i settori produttivi del Paese, il settore agricolo denuncia una maggiore sofferenza rispetto agli altri comparti;

le difficoltà tra cui si dibattono le imprese agricole sono imputabili anche ai tagli decisi con la manovra economica estiva che ha colpito duramente alcuni importanti capitoli di spesa del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

se le imprese degli altri comparti denunciano crescenti difficoltà nell'accesso al credito, tali difficoltà aumentano in maniera esponenziale se calate nel settore primario,

impegna il Governo

ad una maggiore attenzione e considerazione delle politiche di sostegno per le imprese agricole attraverso iniziative che direttamente o indirettamente (sollecitando le banche ad agevolare l'accesso al credito) ne sostengano la crescita.

G/1230/14/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

la crisi finanziaria internazionale ha pesantemente colpito il sistema bancario ed ha determinato una stretta sul credito alle piccole e medie imprese, vera ossatura della nostra economia;

gli artigiani e le piccole e medie imprese sono generalmente più dinamiche e adattabili ai cambiamenti ma anche meno capitalizzate e quindi meno pronte a fronteggiare la mancanza di liquidità e più esposte alle restrizioni del credito da parte del sistema bancario;

se si intende effettivamente ridare stabilità al settore bancario e produttivo è indispensabile realizzare un insieme di interventi che, oltre a garantire la stabilità del sistema creditizio, individui soluzioni adeguate per attenuare l'impatto della crisi sulle piccole imprese e infonda nuova fiducia al tessuto economico;

la crisi delle piccole e medie aziende deriva infatti da molti fattori quali le difficoltà di pagamento dei grandi gruppi, il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, i costi dell'energia esorbitanti, una pressione fiscale che erode sempre di più i margini di operatività delle Imprese;

indispensabili, per fronteggiare la crisi che investe le piccole e medie imprese, sono gli interventi in ambito fiscale a partire dagli studi di settore: le piccole imprese si trovano infatti ad affrontare le scadenze fiscali senza liquidità e senza certezze sui redditi dell'anno;

la crisi economica ha messo a dura prova la capacità degli studi di settore di rappresentare correttamente la realtà delle imprese e impone interventi correttivi in funzione anticiclica degli strumenti di accertamento fiscale;

il principio della normalità economica fotografata dagli studi di settore si basa su dati del 2006, o precedenti, e pertanto rappresenta un quadro economico che diverge profondamente dai risultati che le imprese stanno conseguendo, siamo infatti in una fase d'emergenza che richiede risposte straordinarie anche sul fronte fiscale;

sono indispensabili interventi selettivi per adeguare gli studi di settore alla crisi soprattutto per alcuni settori più esposti ed è necessario ridurre la loro attuale valenza probatoria, riservando all'amministrazione finanziaria il compito di suffragare i dati relativi agli eventuali maggiori ricavi scaturenti dallo studio stesso con l'ausilio di ulteriori elementi di verifica;

è altresì necessario effettuare un approfondimento dei settori economici maggiormente colpiti, sulla base dei dati disponibili, anche da fonti specializzate, considerando altresì la componente territoriale sulla base delle analisi all'uopo effettuate dagli osservatori regionali,

impegna il Governo:

a individuare, ai fini fiscali, i settori economici in crisi e a prevedere che gli scostamenti risultanti dagli accertamenti conseguenti all'applicazione degli studi di settore costituiscano mere presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che, in caso di rettifica, spetti all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati;

con riferimento agli altri interventi di sostegno alle piccole e medie imprese, ad attivare un fondo interbancario di garanzia dei crediti, a rafforzare il sistema dei Confidi, a introdurre meccanismi di compensazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e a prevedere finanziamenti a favore di progetti di investimento e sviluppo delle PMI.

G/1230/15/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori; le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti; nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo:

a vigilare e ad adoperarsi in ogni modo, per quanto di sua competenza, affinché le operazioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame siano associate all'impegno da parte degli istituti di credito a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione, che:

a) sia mantenuto inalterato il trend storico dei flussi di credito erogati alle piccole e medie imprese;

b) sia facilitato il ripagamento dei mutui per l'acquisto della prima casa attraverso il contenimento dei tassi applicati;

c) non si facciano scattare le ipoteche sulle prime case delle famiglie in difficoltà ovvero sia consentito a tali famiglie di alloggiare nelle case che hanno comprato ma che non sono più in grado di pagare;

d) siano modificati gli schemi retributivi del *management*, escludendo inizialmente la corresponsione di premi e bonus e rivedendo poi il complessivo schema di incentivazione dei *manager*, ancorandolo non più a obiettivi di breve termine, ma a parametri di lungo periodo; ad inserire i dati relativi agli andamenti delle suddette variabili nella relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetterà trimestralmente al Parlamento.

G/1230/16/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,

le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti; in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;

nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo

adoperarsi in ogni modo, anche attraverso la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi, affinché siano estesi i meccanismi di garanzia del credito per le piccole e medie imprese, attraverso la costituzione di un Fondo temporaneo e straordinario garantito dallo Stato che migliori la valutazione dei crediti che le PMI intrattengono con il sistema bancario direttamente oppure tramite il sistema dei Confidi.

G/1230/17/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori;

le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti; in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;

nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo

adoperarsi in ogni modo, anche attraverso la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi, affinché siano estesi i meccanismi di garanzia del credito per le piccole e medie imprese, attraverso la concessione della garanzia statale di ultima istanza ai crediti concessi dalle banche alle PMI ed assistiti dalla garanzia di un Fondo finanziato con i contributi volontari degli stessi istituti di credito.

G/1230/18/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

è lo stesso titolo del decreto a prevedere che le misure siano finalizzate non solo alla stabilità del sistema creditizio, ma anche alla continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,

le norme del provvedimento in esame autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia;

a fronte di queste disposizioni sembrano però essere assenti misure che realmente garantiscano i cittadini, siano essi piccole e medie imprese, siano essi mutuatari in difficoltà con i pagamenti; in un contesto già ampiamente recessivo, la possibilità di insolvenza per mancanza di liquidità di una quota consistente di imprese diventa quindi molto più probabile;

nell'attuale fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale tali misure sono, invece, necessarie per sostenere l'economia ed evitare che la crisi si ripercuota sui soggetti più deboli,

impegna il Governo

a garantire, anche attraverso la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, operazioni di posticipazione del pagamento delle rate dei prestiti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese.

G/1230/19/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;

il decreto contiene, tra le altre, norme riguardanti il Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, istituito per indennizzare i risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, che abbiano subito un danno ingiusto altrimenti non risarcito e che abbiano sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina;

il recente fallimento della Lehman Brothers ha visto coinvolti molti soggetti italiani, tra i quali alcune pubbliche amministrazioni che avevano sottoscritto contratti derivati con la banca d'affari; si tratta di un insieme eterogeneo, che va da amministrazioni statali ad enti territoriali di grandi dimensioni come le regioni, fino ad enti di piccola dimensione come alcuni comuni;

è impensabile e svantaggioso, considerate le possibili ricadute finanziarie, l'ipotesi che tali enti partecipino singolarmente a tutti i procedimenti legali che si svolgeranno nei prossimi mesi ed anni,

impegna il Governo

ad attivare un processo finalizzato al coordinamento delle iniziative relative all'ammissione a procedure concorsuali delle società del gruppo Lehman Brothers mediate l'assunzione in capo al Ministero dell'economia e delle finanze della rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

G/1230/20/6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1230 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

premesso che,

l'ampiezza e la gravità della crisi finanziaria internazionale sta coinvolgendo tutti i settori delle attività dei mercati dei titoli, interessando non solo la solidità delle principali istituzioni finanziarie, ma la stessa credibilità delle primarie forme di raccolta del risparmio;

il provvedimento in esame concentra la sua azione esclusivamente su procedure di sostegno degli istituti di credito, che si dovessero trovare in situazioni di crisi di liquidità, tralasciando completamente ambiti altrettanto cruciali, quali i rendimenti dei fondi pensione, mettendo a repentaglio le rendite che andranno ad integrare la pensione pubblica;

il dato complessivo delle performance, nei primi dieci mesi dell'anno, segna infatti un rosso dell'8 per cento per i fondi negoziali e per quelli aperti, mentre il dato è anche peggiore per i Pip;

a questo scopo la Covip, l'organo di vigilanza sui fondi pensione, ha chiesto un intervento governativo, che protegga i risparmi di chi è appena andato o sta andando in pensione;

l'intervento del paracadute pubblico sarebbe limitato ad un anno e riguarderebbe – secondo i calcoli della Covip – tra i 10 e i 20 mila lavoratori iscritti, quanti cioè hanno abbandonato l'attività lavorativa a partire dalla fine dell'agosto scorso. La protezione fornita dallo Stato servirebbe quindi a compensare le perdite subentrate negli ultimi mesi di bufera finanziaria, riportando le lancette indietro nel tempo, prima che si scatenasse l'inferno sui mercati,

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure al fine di tutelare i lavoratori che sono appena andati o stanno andando in pensione e che hanno dirottato i propri risparmi sui fondi pensione.

1.1

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. potrà utilizzare il differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera a), del presente articolo, per acquistare valori mobiliari azionari di emittenti italiane quotate, i cui *ratios* patrimoniali fossero inferiori ai parametri vigenti.

7-ter. Tali azioni non attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie per quattro anni dalla data di acquisto.

7-quater. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha l'obbligo di vendere i titoli di cui al comma 7-bis non appena essi raggiungano un prezzo tale da consentire un rendimento pari all'Euribor maggiorato di 300 punti, quale risulta al momento della vendita e su base temporale riferita all'anno"».

1.2

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.» con le seguenti: «ad accordare un prestito, anche sottoscrivendo strumenti obbligazionari, per favorire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale prestito può essere effettuato a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Il prestito dovrà essere accordato a condizione di mercato e restituito entro 5 anni».

1.3

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «deliberati da banche» fino a: «non sia stato ancora perfezionato» con le seguenti: «, ovvero strumenti obbligazionari o di prestito i quali, ai sensi delle normative vigenti, siano congrui con l'obiettivo di rafforzare i coefficienti patrimoniali degli istituti bancari, deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Si ricorre alla sottoscrizione di aumenti di capitale in caso di situazioni di insolvenza o di grave crisi di liquidità, accertate dalla Banca d'Italia. La sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale, ovvero l'emissione di altri strumenti finanziari, non siano stati ancora perfezionati».

1.4

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia» con le seguenti: «in cui il rapporto fra il patrimonio di base delle banche e le loro attività, al netto di quegli strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi o altri titoli e sono rimborsati ai sottoscrittori su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia, sia inferiore al 6 per cento e accertato dalla stessa Banca d'Italia».

1.5

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «e che la banca interessata qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo il regolamento di cui all'articolo 1-bis».

Consequentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Banca d'Italia e le competenti Commissioni parlamentari, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione dovrà avvenire tenendo conto:

- a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;
- b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1 sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge».

1.6

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca di non stipulare da parte dell'istituto di credito di strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quelli previsti espressamente dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui, all'articolo 1-bis».

Consequentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Strumenti finanziari derivati ammessi)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge possono stipulare».

1.7

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «e che siano state recepite nel proprio statuto le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004».

1.8

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca una riduzione di almeno il 10 per cento di tutte gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo».

1.9

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca che non saranno più incluse tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo le azioni di cui alla lettera g-bis) dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.10

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese non inferiore alla media degli ultimi tre anni incrementato del 5 per cento».

1.11

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, una revisione dei mutui prima casa a tasso variabile che preveda un sostanziale avvicinamento del tasso di riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca centrale europea».

1.12

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché sia prevista, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il temporaneo non ricorso alle procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

1.13

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi,» aggiungere le seguenti: «, nonché siano rispettati i requisiti di onorabilità degli esponenti della banca interessata, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Requisiti di onorabilità degli esponenti degli istituti di credito)

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva".

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva"».

1.14

LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA, MASCITELLI, CARLINO

Al comma 1, dopo le parole: «di 36 mesi», aggiungere le seguenti: «, nonché siano sostituiti gli esponenti della banca interessata che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli dal 2621 al 2637 del codice civile così come modificati dalla presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali e illegale distribuzione degli utili o di acconti sui dividendi). – Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000:

1) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci e i liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fraudolentemente espongono fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o del gruppo al quale essa appartiene od omettono in tutto o in parte fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, concernenti le condizioni medesime. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

2) gli amministratori che:

a) in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti, anche attingendo a riserve costituite con gli stessi utili;

b) ripartiscono utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve o ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;

3) gli amministratori che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'articolo 2433-bis;

b) in mancanza di approvazione, da parte dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto dall'articolo 2433-bis, quinto comma, o in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

La punibilità è esclusa se la falsità o le omissioni riguardano società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, e se tali falsità e omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. L'alterazione si intende sensibile quando le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto superiore all'1 per cento o quando le falsità o le omissioni sono conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non inferiore al 10 per cento da quella corretta.

Il reato è estinto se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve di cui al primo comma, numero 2), avviene prima del termine ultimo previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio.

Nei casi di cui al primo comma, numeri 1) e 2), la pena è aumentata di un terzo se il fatto cagiona un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali".

2. Dopo l'articolo 2621 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2621-*bis*. - (*Circostanze aggravanti*). – La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è della reclusione da quattro a dodici anni:

1) se il fatto riguarda società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

2) se cagiona un danno patrimoniale a un rilevante numero di risparmiatori. Il numero di risparmiatori si intende rilevante quando superi lo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione;

3) se il fatto cagiona un grave danno all'economia nazionale. Il danno si intende grave quando consista nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Eventuali circostanze attenuanti sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime.

Art. 2621-*ter*. - (*Circostanze attenuanti ed estinzione del reato*). – La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è ridotta alla metà se ricorre la circostanza di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale.

Nei casi previsti dall'articolo 2621, ove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-*bis*, e dal primo comma del presente articolo, il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione".

3. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*Divulgazione di notizie sociali riservate*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-*bis*, 187-*ter* e 187-*quater* del citato testo unico, e successive modificazioni, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il delitto è perseguibile d'ufficio".

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) al secondo comma, le parole: "della reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000".

5. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro" sono sostituite dalle seguenti: "la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000";

b) al secondo comma, le parole: "si applica la reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000".

6. All'articolo 2626 del codice civile, le parole: "con la reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000".

7. L'articolo 2627 del codice civile è abrogato.

8. All'articolo 2628 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "con la reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-*bis* si applicano la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 100.000 a euro 300.000";

c) al terzo comma sono premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui ai commi primo e secondo,".

9. All'articolo 2629 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "a querela della persona offesa," sono soppresse, e le parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione".

10. All'articolo 2632 del codice civile, le parole: "con la reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000".

11. All'articolo 2633 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", a querela della persona offesa," sono soppresse e le parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione".

12. All'articolo 2634, primo comma, del codice civile, le parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000".

13. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: "della reclusione da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000"».

1.15

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: *«e che la banca stessa non abbia negoziato prodotti finanziari tossici o altamente speculativi»*.

1.16

LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, MASCITELLI

All'articolo 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: *«Nell'ambito del programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1, la banca deve prevedere una revisione dei mutui prima casa a tasso variabile concessi, in modo tale da prevedere un sostanziale avvicinamento del tasso di riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, anziché prevedere l'aggancio dei citati prestiti al tasso Euribor»*.

1.17

D'ALIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La sottoscrizione o la garanzia è altresì condizionata alla sottoscrizione da parte della banca interessata di una convenzione in cui sono definiti l'impegno a sostenere il flusso di credito in favore delle imprese e delle famiglie».

1.18

D'ALIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il trattamento economico, comprensivo dei compensi in natura, corrisposto ai singoli membri della direzione generale, del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale delle banche interessate dalle misure di cui al presente articolo, non possono essere superiori a 500.000 euro annui».

1.19

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: «La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate su proposta della Banca d'Italia che valuta i seguenti elementi:».

1.20

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:» con le seguenti: «su proposta della Banca d'Italia che valuta i seguenti elementi:».

1.21

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «, nonché: il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale; l'adesione della banca all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o comproprietari; la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine».

1.22

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 3, sostituire le parole: «fino alla data di eventuale cessione,» con le seguenti: «fino alla data della loro cessione che deve avvenire comunque entro un anno dalla loro sottoscrizione,».

1.23

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori esecutivi, ovvero delegati all'esercizio di poteri di gestione».

1.24

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La natura dei diritti connessi alle azioni privilegiate di cui al presente comma, nonché di quelli connessi al possesso di obbligazioni di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita tali diritti in qualità di azionista o di obbligazionista, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei e di procedure trasparenti, nei decreti di cui all'articolo 5 e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori esecutivi, ovvero delegati all'esercizio di poteri di gestione».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.25

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 4, dopo la parola: «azioni» aggiungere le seguenti: «o delle obbligazioni».

1.26

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «sono soggette alla preventiva approvazione del ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,» con le seguenti: «sono soggette alla preventiva approvazione della Banca d'Italia, sentito il ministero dell'economia e delle finanze».

1.27

D'ALIA

Al comma 4 sostituire la parola: «sentita» con la seguente: «d'intesa».

1.28

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la Banca d'Italia» con le seguenti: «e della Banca d'Italia».

1.29

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il valore complessivo delle azioni o delle erogazioni cui al comma 1, in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, è iscritto in una specifica sezione separata nel conto del patrimonio dello Stato».

1.30

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il programma di stabilizzazione e rafforzamento, in ogni caso, individua il limite temporale massimo entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze dismette la proprietà delle azioni acquisite ovvero delle obbligazioni sottoscritte».

1.31

D'ALIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 3, dell'articolo 21 della legge 59 del 1992, dopo le parole: "gli articoli 2" inserire il numero: "4"».

1.32

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 7, dopo le parole: «e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e sentite la Commissione bicamerale speciale di cui all'articolo 1-bis che deve esprimere inderogabilmente il proprio parere entro 48 ore dalla sua trasmissione al Parlamento»; al comma 8, sostituire le parole: «sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.», con le seguenti: «sono comunicati con immediatezza alla Corte dei conti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione di una Commissione bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio)

1. È istituita una Commissione parlamentare bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio, di seguito denominata "Commissione", al fine di esprimere un parere sui decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

4. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni"».

1.33

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 7 lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca» aggiungere le seguenti: «delle risorse del fondo per le politiche sociali».

1.34

LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca» aggiungere le seguenti: «delle risorse del Fondo per l'occupazione».

1.35

LANNUTTI, ASTORE, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca» aggiungere le seguenti: «delle risorse del fondo per i non autosufficienti».

1.36

LANNUTTI, PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca» aggiungere le seguenti: «delle risorse per la scuola pubblica».

1.37

LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, MASCITELLI

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca;» aggiungere le seguenti: «delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo».

1.38

LANNUTTI, RUSSO, CARLINO, PEDICA

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca;» aggiungere le seguenti: «delle risorse per il risparmio energetico e per le fonti energetiche rinnovabili».

1.39

LANNUTTI, LI GOTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca;» aggiungere le seguenti: «delle risorse del fondo unico per la giustizia».

1.40

LANNUTTI, RUSSO, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «destinate alla ricerca;» aggiungere le seguenti: «delle risorse per la difesa del suolo».

1.41

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

1.42

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per finanziare le operazioni di cui al presente articolo il Governo può ricorrere alla emissione di titoli del debito pubblico da autorizzare con apposita disposizione di legge».

1.43

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità di cui all'articolo 1-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cessione di una quota delle riserve auree italiane)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

1-bis.1

GERMONTANI

Al comma 2, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: «condizioni di mercato», aggiungere le seguenti: «e del valore percentuale degli strumenti finanziari detenuti dalle banche rispetto alloro patrimonio, in modo tale che l'onere per le banche sia inversamente proporzionale alla percentuale di strumenti oggetto delle operazioni di scambio rispetto al patrimonio».

1-bis.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cui aderiscono obbligatoriamente le banche italiane che accedono alle misure di cui all'articolo 1, le modalità ed i criteri per l'accensione di conti di finanziamento agevolati, nuovi o accessori, diretti alla restituzione dei prestiti personali o finalizzati, contratti da soggetti, anche se non già titolari di conto corrente, entro il limite di 15.000 euro.

2. Le operazioni di cui al comma precedente sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche non applicano costi nei riguardi dei clienti».

1-bis.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta di denaro da parte delle banche, che comunque non potrà essere superiore alla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di uno differenziale fisso non superiore all'1,5 per cento a carico del cliente».

2.1

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Sopprimere il comma 1, e al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1,» con le seguenti: «di cui agli articoli dal 70 al 76 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

3.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.

2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono soppresse;

b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo I, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici

secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 *con le seguenti*: commi 2 e 2-*bis*.

3.2

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-*ter*. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;

b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-*quater*. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 de 12 luglio 2008, una somma pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.

3.0.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*. - (*Condizioni per l'intervento dello Stato*) – 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:

a) il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale;

b) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso applicato dalla BCE al rifinanziamento delle banche anziché all'Euribor,

c) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o coproprietari;

d) la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine.

2. Con i decreti di cui all'articolo 5 stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3.0.2

GERMONTANI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Condizioni per l'intervento dello Stato)

1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:

a) il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale;

b) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso applicato dalla BCE al rifinanziamento delle banche anziché all'Euribor,

c) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o coproprietari;

d) la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine.

2. Con i decreti di cui all'articolo 5 del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

3.0.3

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - *(Condizioni per l'intervento dello Stato)* – 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1, l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di favorire l'accesso gratuito alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, senza alcuna spesa per gli atti di surroga, in considerazione del fatto che l'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata e che tale annotazione è valida come titolo esecutivo che il creditore può far valere, a tutti gli effetti, nei confronti del debitore.

3.0.4

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - *(Condizioni per l'intervento dello Stato)* – 1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1, l'adesione della banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di scongiurare l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso ad una azione esecutiva con l'escussione del bene posto in garanzia nei confronti di coloro che si trovino nella condizione di cui al comma 2.

2. La banca nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione può applicare le disposizioni contenute nella convenzione stipulata fra ABI e Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 luglio 2008, n. 126, anche nei confronti dei mutuatari che ne facciano richiesta e che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente

legge e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile.

3.0.5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (*Fondo di garanzia interbancario*) – 1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4.000 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi da 354 a 366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

5. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 6 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo.

6. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre 2009 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e dell'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine delle passività a breve e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

8. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla rata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le

modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

9. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

10. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso».

3.0.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo mutualistico interbancario)

1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi, è istituito il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato "Fondo".

2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.

3. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine di durata compresa tra tre e dieci anni, anche contro garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle imprese secondo le forme tecniche offerte dalle banche alle micro, piccole e medie imprese. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno dei Confidi. 4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità, del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a "prima richiesta" sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al comma 7 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese.

9. Una quota del Fondo è destinata ad operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31

dicembre 2009 per non più di tre volte. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità, i criteri e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma».

3.0.7

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo di sostegno ai pagamenti delle PMI)

1. Al fine di garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei prestiti in essere concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di sostegno ai pagamenti, di seguito denominato "Fondo"; La dotazione del Fondo è stabilita in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale.
2. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2010 per non più di 5 mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità, i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di posticipazione, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione».

4.1

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia di cui al presente comma e per lo stesso periodo temporale anche nei confronti dei depositanti delle poste italiane».

4.2

BARBOLINI, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) al comma 344, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché della sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente, tenendo conto delle decisioni definitive adottate dagli organi della procedura"».

4.3

BARBOLINI, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) dopo il Comma 344 è inserito il seguente:

'344-bis. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi inoltre i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza della sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente, tenendo conto delle decisioni definitive adottate dagli organi della procedura"».

4.4

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 1-bis, lettera e), sostituire il capoverso comma «345-novies» con il seguente:

«345-novies. Con i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-octies».

Al capoverso comma «345-terdecies», lettera b), sostituire le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro» con le seguenti: «alla Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116».

Sopprimere i capoversi commi «345-quaterdecies» e 345-«quinquiesdecies».

4.5

BARBOLINI, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera e) capoverso articoli "345-novies", "345-decies", "345-duodecies" e "345-quaterdecies"».

4.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-novies, sopprimere il secondo periodo.

Consequentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il secondo periodo.

4.7

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: di concerto con i Ministri della Pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, del Lavoro, della salute e delle politiche sociali».

4.8

D'ALIA

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso 345-decies, dopo le parole: «quota del fondo di cui al comma 343» aggiungere le seguenti: «, in misura comunque non inferiore al 50 per cento».

4.9

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, sostituire le parole da: «della ricerca scientifica fino alla fine del capoverso con le seguenti: dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e al finanziamento del Fondo investimenti ricerca di base (FIRB) di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che non può in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del fondo stesso, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Il decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati».

4.10

BARBOLINI, GARRAFFA, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-decies, dopo le parole: «legge 6 agosto 2008, n. 133», aggiungere le seguenti: «al Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

4.11

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 1-bis, lettera e), dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:

«345-undecies. 1. Ai risparmiatori che, investendo nelle "Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento" la cui lista è stata pubblicata dal consorzio: "Patti chiari", hanno subito perdite superiori al 25 per cento del capitale inizialmente investito in tali titoli altrimenti non risarcite, si applicano a decorrere dall'anno 2009, le disposizioni di cui al comma 343. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto alloro valore iniziale. Tale previsione non inibisce azioni legali da parte dei risparmiatori nei confronti del citato consorzio e delle banche aderenti. La Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari alla somma necessaria per finanziare i rimborsi di cui al presente comma, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

4.12

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 1-bis, lettera e), dopo il capoverso comma 345-undecies aggiungere il seguente:

«345-undecies. 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari ad almeno un miliardo di euro, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

4.13

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1-bis, lettera e), capoverso comma 345-quinquiesdecies, sopprimere il primo periodo.

4.14

BARBOLINI, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lettera e), capoverso 345-quinquiesdecies, sopprimere il secondo periodo».

4.15

BARBOLINI, BERTUZZI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) Anteriormente all'adozione dei decreti di cui alla lettera e) i relativi schemi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono entro quindici giorni dalla data della trasmissione.».

4.0.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Riduzione del tasso d'interesse sui mutui per la prima casa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di riduzione del tasso di interesse applicabile ai mutui per l'acquisto della casa di abitazione. Tale riduzione deve determinare un tasso di interesse non superiore a quello risultante dall'applicazione del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della scadenza di ciascuna rata aumentato di cento cinquanta punti base.

4.0.2

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Rappresentanza della Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

1. Gli enti pubblici locali e territoriali nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per attivare presso il predetto istituto, ove disponibile, un processo finalizzato al coordinamento delle iniziative necessarie ovvero opportune a ridurre l'impatto sulla finanza pubblica dell'ammissione a procedure concorsuali delle società del gruppo Lehman Brothers.

2. La facoltà di cui al comma 1 è concessa anche ai risparmiatori privati costituiti in associazioni di tutela di carattere nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4.0.3

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. A seguito delle disposizioni introdotte dalla presente legge, al fine di rafforzare le tutele nei confronti dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti, nonché di agevolare l'adozione di strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

2. Con le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, della legge 24 dicembre n. 244, il comma 446 è sostituito dal seguente:

"446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

'Art. 140-bis. – (Azione collettiva risarcitoria). – 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti

extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

7. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

8. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente"».

4.0.4

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, CARLINO, PEDICA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente

dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

4.0.5

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione ai mutui concessi, devono prevedere che il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede l'ammortamento «alla francese», ovvero con il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto.

2. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente.

3. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al comma 1, i soggetti interessati hanno diritto all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalcolati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo».

5.1

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

5.2

VACCARI, PAOLO FRANCO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze vigilano affinché le banche oggetto delle misure straordinarie di cui al presente decreto continuino a garantire l'attuale livello di affidamenti verso il sistema industriale e i privati risparmiatori».

5.3

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIÒ, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

«1-bis. È istituito il Comitato per l'attuazione delle misure per la stabilità del sistema creditizio previste dal presente decreto. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente della CONSOB e da due componenti aventi requisiti di elevata professionalità e di comprovata indipendenza e assenza di conflitti d'interesse nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Comitato esprime parere vincolante sui decreti di cui al comma 1 e trasmette una relazione al Parlamento sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto. Per i primi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale relazione ha cadenza mensile, a decorrere dal settimo mese la relazione ha cadenza trimestrale.

1-*ter*. Sui decreti di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze acquisisce il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, le quali esprimono tale parere entro sette giorni dalla trasmissione dei decreti stessi. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente comma, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi sette giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».

5.0.1

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione del termine di preavviso per la revoca delle aperture di credito)

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 126 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) un termine di preavviso di almeno trenta giorni solari per l'esercizio della revoca dell'apertura di credito da parte delle banche".

2. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, le banche o gli intermediari finanziari provvedono a comunicare ai rispettivi clienti il termine di preavviso, se di durata superiore a trenta giorni».

5.0.2

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di contrastare la contrazione dell'apertura delle linee di credito da parte delle banche è istituito, presso gli istituti di credito, un Fondo di produttività dedicato esclusivamente ad incentivare l'erogazione dei crediti alle imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.

2. Gli organi direttivi delle banche provvederanno a stabilire le modalità di assegnazione degli incentivi di cui al comma 1».

5.0.3

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa di abitazione)

1. Le procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono sospese fino al 31 dicembre 2009 qualora il mutuatario abbia denunciato ai fini IRPEF per l'anno fiscale 2007 un reddito inferiore ai 50.000 euro».

5.0.4

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Portabilità dei mutui bancari)

1. Al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "in caso di mutuo", aggiungere le seguenti: "di qualsiasi tipologia";

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "senza formalità", aggiungere le seguenti: "anche con scrittura privata non autenticata";

c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1", aggiungere le seguenti: "La facoltà di surrogazione di cui al comma 1 non deve comportare nessun onere di nessuna natura per il mutuatario.";

d) all'articolo 8, comma 4, alla fine, aggiungere le parole: "inclusa la detraibilità degli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, come individuata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.";

e) all'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fino ad un periodo pari a 24 mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini IRPEF per l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore ai 50.000 euro.".

f) all'articolo 8-*bis*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-*bis* della presente legge la Banca d'Italia, su segnalazione degli interessati, applica una sanzione amministrativa pari ad un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza."».

5.0.5

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Tutela dei risparmiatori che hanno investito nei titoli presenti nella lista di "Patti chiari")

1. Ai risparmiatori che, investendo nelle "Obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento" la cui lista è stata pubblicata dal consorzio "Patti chiari", hanno subito perdite superiori al 25 per cento del capitale inizialmente investito in tali titoli altrimenti non risarcite, si applicano a decorrere dall'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto all'orizzonte di valore iniziale.

2. La previsione di cui al comma 1 non inibisce azioni legali da parte dei risparmiatori nei confronti del citato consorzio e delle banche aderenti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006, vengono versate direttamente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia per un ammontare pari alla somma necessaria per finanziare i rimborsi di cui al comma 1 del presente articolo detratte le somme di cui al comma 4, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea».

5.0.6

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria)

1. All'articolo 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 36 è abrogato;

b) alla rubrica, le parole: "Class action" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 446, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

5.0.7

VACCARI, PAOLO FRANCO, STIFFONI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone attualmente delle tabelle indicanti:

- le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
- le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
- l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti;

La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.

Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

- percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
- percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
- l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
- la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo"».

5.0.8

VACCARI, PAOLO FRANCO, STIFFONI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:

"Articolo 123-ter. – (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) – 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.

I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto"».

5.0.9

VACCARI, PAOLO FRANCO, STIFFONI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

Nel legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:

"Art. 123-quater.

(Sanzioni)

L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito"».

5.0.10

VACCARI, PAOLO FRANCO, STIFFONI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 125 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

"3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro sessanta giorni."».

5.0.11

VACCARI, PAOLO FRANCO, STIFFONI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.

9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a otto anni ovvero con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.

9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siano iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.

9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrice per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.

9-*septies*. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, *leasing* o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 1° per cento al 30 per cento della somma concessa."».

5.0.12

VACCARI, PAOLO FRANCO

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo frodi finanziarie)

Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 una quota pari all'1 per cento dell'utile netto delle banche e istituti di credito andrà ad alimentare il fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

5.0.13

VACCARI, PAOLO FRANCO

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Versamenti in contanti)

I versamenti effettuati dai risparmiatori a qualunque titolo agli agenti assicurativi non possono essere effettuati in denaro contante.».